

Modulo DICH/A – Dichiarazione Ammissione

DICHIARAZIONE PER L' AMMISSIONE ¹

IL SOTTOSCRITTO
NATO A IL
IN QUALITA' DI (*carica sociale*)
IN QUALITA' DI (*carica sociale o ruolo rivestito*)
(se procuratore: procura n. del Rep. Notaio)

DELLA SOCIETA'/ASSOCIAZIONE SPORTIVA/ALTRO:

SEDE LEGALE a in via n.
SEDE OPERATIVA a in via n.
CODICE FISCALE n. PARTITA IVA n.

Titolare della carica e dei poteri per rappresentare l'impresa sopra descritta,
Consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall'art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell'eventuale diniego di partecipazione a
gare future, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

chiede di partecipare alla gara

per l'affidamento in concessione della gestione del

CAMPO DA HOCKEY SAN POLO

Sito in Brescia, via Giotto.

Codice Identificativo di Gara (CIG) 8518391E9E

come unico operatore;

oppure

in raggruppamento così costituito²:

MANDATARIA (capogruppo):

¹ *Il presente Modulo DICH/A - Dichiarazione Ammissione dovrà essere compilato e sottoscritto:
dal legale rappresentante dell'impresa che partecipa singolarmente, dal socio unico, persona fisica, o dal socio di
maggioranza nelle società con meno di quattro soci*

² *Nel caso di raggruppamento già costituito o da costituire in caso di affidamento dell'impianto, Modulo DICH/A deve essere
presentato da ogni componente, compilata per la parte di competenza*

.....
(MANDANTI) (indicare la denominazione di ciascun mandante):
.....
.....

A tal fine

DICHIARA

**ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a
verità**

RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE

1) che l'istante:

è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di:

.....

per la seguente attività

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:

numero di iscrizione

data di iscrizione

durata della società/data termine

forma giuridica

ovvero, nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A

produce, una apposita dichiarazione relativa ai dati comunque certificabili e, comunque, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto ;

2) che i soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica sono:

COGNOME E NOME	NATO A	IN DATA	CARICA RICOPERTA

che i direttori tecnici attualmente in carica:

.....
TIMBRO E FIRMA

COGNOME E NOME	NATO A	IN DATA	CARICA RICOPERTA
			Direttore Tecnico
			Direttore Tecnico
			Direttore Tecnico

Nel caso in cui il dichiarante partecipi in qualità di gestore unico ovvero mandatario del raggruppamento):

3) Il concorrente si configura come:

- società sportiva
- associazione sportiva dilettantistica
- ente di promozione sportiva
- disciplina sportiva associata
- federazione sportiva nazionale

riconosciuta dal CONI

Numero di iscrizione data di iscrizione

Tipo di attività sportiva

Componenti l'organo di amministrazione, muniti del potere di rappresentanza

.....
.....
.....

4) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, d.lgs.

50/2016, l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

TIMBRO E FIRMA

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'inesistenza della presente causa di esclusione è riferita ai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo ed in particolare: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

5) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, d.lgs. 50/2016, ossia di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4, d.lgs. 50/2016, ossia di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini di cui sopra costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può

adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 7) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, d.lgs. 50/2016**, secondo il quale Le stazioni appaltanti esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini

del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO/FINANZIARIA

Indicazioni Bancarie

che il seguente Istituto di Credito, operante negli Stati membri della U.E., attesta l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa al fine dell'assunzione della prestazione oggetto della presente concessione³.

- ISTITUTO DI CREDITO
- AGENZIA DI

A tal fine si allega al presente modello la dichiarazione in originale del suddetto Istituto di Credito.

RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

Tesserati⁴:

³ In caso di Raggruppamento le dichiarazioni degli Istituti di credito devono essere presentate da ciascun componente del raggruppamento medesimo.

che possiede:

- N. 100 iscritti di età non minore ad anni 6 e non superiore/uguale ad anni 16
ovvero
- il numero minimo di 160 (centosessanta) tesserati/iscritti di età superiore ad anni 16

ULTERIORI DICHIARAZIONI

DICHIARA INFINE

- a) **di conoscere e accettare senza condizione o riserva alcune tutte le norme generali e particolari che regolano la concessione** oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato, di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi e di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta, impegnandosi ad eseguire la concessione nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale di concessione;
- b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla gestione dell'impianto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la gestione dell'impianto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatti salvo l'aggiornamento del corrispettivo a seguito delle variazioni ISTAT;
- e) **di obbligarsi – ove aggiudicataria – a stipulare, per tutta la durata del contratto, polizze assicurative di cui all'art. 2 del Capitolato** presso primaria Compagnia di Assicurazione, con espressa rinuncia da parte della predetta Compagnia ad azione di rivalsa nei confronti del Centro Sportivo San Filippo S.p.A.
- f) **Di aver preso visione dell'informativa privacy allegata al Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati conferiti secondo le modalità e per le finalità ivi indicate.**

numero minimo di 100 (cento) tesserati/iscritti al soggetto partecipante di età non minore ad anni 6 e non superiore/uguale ad anni 16, oppure il numero minimo di 160 (centosessanta) tesserati/iscritti di età superiore ad anni 16. In caso di raggruppamento il presente requisito dovrà essere posseduto dall'impresa mandataria/ capogruppo.

CAUZIONI

Ai fini della costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 3.2.1) del Disciplinare di gara

- Allega originale della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituto bancario o assicurativo riportante tutte le condizioni previste dal Disciplinare.

Ovvero

- Allega disposizione di bonifico bancario effettuato sul conto corrente intestato a:
Centro Sportivo San Filippo S.p.A.
Presso UNICREDIT
IBAN: IT 08 X 02008 54591 000100373530

In questo caso:

- Dichiara di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3.2.2) lett. b) del Disciplinare di gara di impegnandosi a prestare la cauzione definitiva attraverso trattenuta operata dalla Stazione Aggiudicatrice sull'importo di cui all'art. 2.2. del Disciplinare di gara, relativo al corrispettivo annuale da corrispondersi all'aggiudicatario, come risultante al netto dello sconto dichiarato nell'offerta economica, fino alla concorrenza dell'importo richiesto a garanzia.

RICOGNIZIONE DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E ASSICURATIVA

INPS	
Uffico /Sede	
Cap	
indirizzo	
Città	
fax	
tel.	
Matricola Azienda	

INAIL	
Uffico /Sede	
Cap	
indirizzo	
Città	
fax	
tel.	
P.A.T.	

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE	
Uffico /Sede	
Cap	
indirizzo	

Città	
fax	
tel.	
P.A.T./Codice /Matricola	

ovvero



di NON essere iscritto a nessun Ente per le seguenti ragioni:

.....
.....
.....

DATA _____

TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA
